

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1153

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**REBECCHI, STRADA, GHEZZI, INNOCENTI, LARIZZA, MUSSI,
PIZZINATO, SANNA, TURCO, BASSOLINO, COSTANTINI, ENNIO
GRASSI, GRASSO, PREVOSTO, SERAFINI, VANNONI**

Norme in materia di sicurezza e di igiene del lavoro nelle cave

Presentata il 26 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'integrazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 si rende ormai necessaria per consentire agli addetti operanti nelle cave di usufruire di pari opportunità di condizioni di lavoro rispetto ai lavoratori dell'industria. L'articolo 7 di questa proposta di legge contiene infatti un formale ed esplicito richiamo al decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956.

L'articolo 2 disciplina i contenuti del progetto di coltivazione e fissa i termini per l'adeguamento delle cave già in esercizio, mentre l'articolo 3 provvede ad integrare gli adempimenti in materia di sicurezza all'interno della normativa generale che disciplina l'attività di cava. In quest'ultimo articolo si mette in rilievo l'esigenza di seguire da parte degli organismi

competenti e in modo dinamico lo sviluppo delle lavorazioni, vincolando l'imprenditore a presentare piani intermedi di coltivazione ed eventuali varianti.

Strumento principale per la tutela della sicurezza è il piano annuale di sicurezza, previsto dall'articolo 4. Esso dovrà contenere la descrizione dell'organizzazione del lavoro, la sua articolazione, gli impianti e i macchinari utilizzati, nonché le misure di prevenzione, urgenti ed ordinarie. Per variazioni del progetto iniziale o per l'apertura di nuovi fronti di lavorazione ed anche per modifiche sostanziali all'organizzazione del lavoro l'imprenditore è tenuto ad informare l'unità sanitaria locale competente. Con ciò si intende realizzare un periodico collegamento con l'autorità preposta ai controlli di preven-

zione e sicurezza al fine di valutare l'organizzazione del lavoro (nel suo complesso e nelle singole fasi) e, aspetto non meno importante, le misure di prevenzione.

Con l'articolo 5 vengono attribuite ai comuni, che si avvalgono per questo delle unità sanitarie locali, le competenze amministrative per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza del lavoro. Si tratta di un preciso richiamo a quanto già affermato dall'articolo 13 della legge n. 833 del 1978.

L'articolo 6 tiene conto della pressoché totale mancanza di specifiche normative nei riguardi di macchine, attrezzature e tecnologie usualmente adoperate più o meno propriamente nelle cave. Si ritiene di introdurre nel settore l'uso della certificazione sostitutiva per le macchine nuove ed un adeguamento per quelle già in esercizio.

La proposta contiene, oltre al principio stabilito all'articolo 7, alcuni altri obbli-

ghi cui l'imprenditore deve ottemperare in materia di strade (articolo 8) e discariche (articolo 9).

L'articolo 10 integra l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959. Esso trova giustificazione in rapporto alla pericolosità dimostrata dagli incidenti e dai danni verificatisi nelle fasi di taglio al monte, ribaltamento bancate, sezionamento e riquadratura, movimentazione blocchi e detriti, cioè nelle fasi cruciali di escavazione delle pietre ornamentali. Analoga motivazione spinge alle modifiche proposte nell'articolo 13.

Nell'articolo 14 si sottolinea un particolare aspetto della sicurezza, importante in sé e anche indice dell'impegno nei confronti della sicurezza di quel dato imprenditore e dei medesimi addetti.

L'articolo 15, infine, disciplina le sanzioni in caso di infrazioni alle diverse norme contenute nell'articolato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Campo di applicazione).

1. Ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, la presente legge disciplina l'igiene e la sicurezza del lavoro nelle cave.

ART. 2.

(Progetto di coltivazione).

1. Con riferimento all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, per lo svolgimento dell'attività di cava è fatto obbligo all'imprenditore di presentare, alla regione, o ad altra autorità da questa individuata con apposito provvedimento di legge, specifico progetto di coltivazione con annesse rappresentazioni topografiche.

2. Ai fini dell'igiene e della sicurezza del lavoro, il progetto di coltivazione deve contenere:

a) il programma di escavazione;

b) la descrizione della complessiva organizzazione del lavoro;

c) le caratteristiche degli impianti e delle macchine che si intendono utilizzare;

d) la previsione delle possibili modificazioni circa la stabilità dei terreni e delle masse causate dall'attività di escavazione, contenuta in una relazione geologica redatta da un ingegnere o da un geologo abilitati all'esercizio della professione;

e) le misure per garantire la prevenzione dei rischi di infortuni e malattie professionali.

3. Il progetto di coltivazione deve essere redatto da un ingegnere o da un

perito minerario abilitati all'esercizio della professione e deve essere presentato all'autorità competente all'atto della domanda di esercizio dell'attività di cava.

4. Per le cave in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imprenditore provvede entro un anno ad integrare il progetto ai sensi del presente articolo.

ART. 3.

(Autorizzazioni)

1. L'autorità competente provvede al rilascio della autorizzazione per l'attività di cava, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato, dopo aver acquisito il parere dei competenti servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro delle unità sanitarie locali circa la compatibilità di quanto previsto nel progetto di coltivazione con il rispetto delle norme per la tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

2. L'imprenditore è tenuto a presentare, all'autorità competente, con frequenza biennale, piani intermedi di coltivazione che illustrino lo stato di avanzamento dei lavori. Su tali piani l'autorità competente acquisisce il parere dei servizi di prevenzione di cui al comma 1, al fine della verifica del permanere della compatibilità di cui allo stesso comma 1.

3. Eventuali varianti al progetto di coltivazione devono ottenere specifica preventiva autorizzazione dall'autorità competente, che deve pronunciarsi, acquisito il parere dei servizi di prevenzione di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorso tale termine l'istanza si intende accolta.

ART. 4.

(Piano di sicurezza)

1. È fatto obbligo all'imprenditore autorizzato all'esercizio dell'attività di cava di presentare al comune e al servizio

di prevenzione e sicurezza del lavoro della unità sanitaria locale territorialmente competente il piano annuale di sicurezza.

2. Il piano annuale di sicurezza deve, fra l'altro, contenere:

a) le modalità di organizzazione del lavoro in relazione alle diverse attività che si svolgono in cava, con la descrizione dei possibili rischi di infortuni e malattie professionali;

b) l'indicazione delle macchine e degli impianti da utilizzare;

c) le modalità con cui si realizza la movimentazione dei materiali;

d) l'indicazione delle misure di prevenzione per evitare l'esposizione dei lavoratori a rischi lavorativi;

e) l'indicazione delle iniziative di formazione e addestramento dei lavoratori anche in riferimento a quanto stabilito dagli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128;

f) l'individuazione di specifiche misure di intervento urgente in caso di incidente;

g) l'indicazione dei mezzi di protezione individuali in dotazione ai lavoratori;

h) l'indicazione dei presidi sanitari esistenti o da attivare;

i) l'individuazione dei delegati alla sicurezza.

3. Al momento dell'apertura di nuovi fronti di lavorazione o in caso di effettuazione di lavori conseguenti a variazioni del progetto iniziale, nonché per particolari modificazioni nell'organizzazione del lavoro, conseguenti anche all'introduzione di nuove macchine ed impianti, l'imprenditore è tenuto ad informare tempestivamente il servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro della unità sanitaria locale.

4. Gli imprenditori di cava in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono, entro un anno, a presentare il piano di sicurezza.

ART. 5.

(Autorità competenti al controllo)

1. Con riferimento all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tutte le competenze amministrative in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ivi comprese quelle relative alle cave, sono attribuite ai comuni, che le esercitano tramite i servizi ed i presidi di prevenzione delle unità sanitarie locali.

2. Il sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di documentato pericolo per l'incolumità dei lavoratori, nonché per la popolazione e per la salubrità dell'ambiente.

3. I competenti servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali sono tenuti a fornire all'autorità comunale tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei suoi compiti istituzionali.

ART. 6.

(Certificazione di sicurezza)

1. Le macchine e le attrezzature utilizzate nelle attività di cava devono essere oggetto di certificazione omologativa da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

2. Le macchine e le attrezzature impiegate, ove non interessate già a norme omologative, devono possedere la certificazione di rispondenza alla vigente normativa di sicurezza rilasciata da un professionista qualificato.

3. Ciascuna macchina deve comunque essere corredata da un manuale d'uso, nel quale siano chiaramente indicate le corrette operazioni e manovre consentite con la macchina stessa.

4. Le macchine devono altresì essere corredate da apposito libretto di manutenzione periodica.

5. Per le macchine e le attrezzature in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la certificazione di sicurezza deve essere prodotta entro sei mesi da tale data .

ART. 7.

(Obblighi dell'imprenditore)

1. Ad integrazione di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, gli imprenditori di cava sono tenuti all'osservanza delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

ART. 8.

(Strade)

1. L'imprenditore è tenuto a garantire una adeguata agibilità delle strade di collegamento fra la cava e le strade di pubblico utilizzo.

2. Le caratteristiche delle strade di collegamento devono essere specificate all'interno dei progetti e dei piani di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 4.

3. Nel caso che una strada di collegamento venga utilizzata da più di un imprenditore, deve essere adottato un regolamento di utilizzo e nominato, dagli imprenditori interessati, un responsabile della strada stessa.

4. Per le attività di cava in atto alla data di entrata in vigore della presente legge gli imprenditori provvedono entro sei mesi ad uniformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 9.

(Discariche)

1. All'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,

n. 128, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel caso che una discarica venga utilizzata da più di un imprenditore deve essere adottato un regolamento di utilizzo e deve essere nominato, dagli imprenditori interessati, un responsabile della discarica stessa ».

2. Per le attività di cava in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, gli imprenditori provvedono, entro sei mesi, ad uniformarsi alla disposizione introdotta dal comma 1.

ART. 10.

(Regolamento interno)

1. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Per le cave di pietre ornamentali, indipendentemente dal numero degli addetti, il regolamento interno di cui al primo comma, in ordine alla sicurezza degli addetti, deve essere comunque redatto relativamente alle fasi di:

- a) taglio al monte;
- b) ribaltamento bancate;
- c) sezionamento e riquadratura;
- d) movimentazione blocchi e detriti ».

ART. 11.

(Uso dell'elmetto)

1. All'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque accede ai cantieri di escavazione è obbligato ad indossare l'elmetto ».

ART. 12.

(Disgaggio)

1. L'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è sostituito dal seguente:

« ART. 129. — 1. Dopo ogni volata di mine, e comunque dopo ogni abbattimento dal fronte, il disgaggio e la rimozione dei materiali che presentino pericolo di distacco devono essere eseguiti prima di ogni altra operazione, impiegando macchinari ed attrezzature adeguati.

2. Tale operazione va effettuata anche dopo l'asportazione di una porzione di una bancata giacente sul piazzale di cava ».

ART. 13.

(Taglio al monte)

1. All'articolo 131 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Nelle operazioni di taglio al monte, nel caso in cui sia riconosciuta la possibilità di distacco di materiali dall'alto, anche a causa del taglio stesso, gli addetti debbono essere tenuti a distanza di sicurezza ».

ART. 14.

(Numero minimo di addetti)

1. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, per le escavazioni in sotterraneo e nelle lavorazioni a cielo aperto gli addetti non possono lavorare isolati.

ART. 15.

(Diffide e sanzioni)

1. Per l'infrazione alle norme di cui agli articoli 2, 3, commi 2 e 3, e 8 la

regione, o l'autorità da questa individuata, diffida l'imprenditore ad uniformarsi fissando all'uopo un termine di attuazione.

2. Per l'infrazione alle norme di cui agli articoli 4 e 8, il responsabile del competente servizio dell'unità sanitaria locale diffida l'imprenditore ad uniformarsi fissando all'uopo un termine di attuazione.

3. Per l'infrazione alle norme di cui all'articolo 6, all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come modificato dall'articolo 10 della presente legge, e all'articolo 14, il responsabile del competente servizio dell'unità sanitaria locale diffida il direttore dei lavori ad uniformarsi, fissando all'uopo un termine di attuazione.

4. Per l'infrazione alle norme di cui al secondo comma dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, l'autorità competente inoltra rapporto all'autorità giudiziaria, dandone avviso all'interessato ed infligge la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 25.000 a lire 250.000.

5. Decorso il termine indicato nell'atto di diffida, nel caso in cui sia stata constatata la permanenza dell'infrazione, l'autorità competente inoltra rapporto all'autorità giudiziaria, allegando l'atto di diffida ed ordina l'eventuale sospensione dei lavori o il sequestro dei macchinari e delle attrezzature, dandone avviso alla regione. La ripresa dei lavori può avvenire su autorizzazione dell'autorità competente quando sia stata accertata l'ottemperanza all'atto di diffida. La non ottemperanza alla diffida comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 5.000.000.

6. Se, nonostante sia stata inflitta la sanzione amministrativa, l'imprenditore o il direttore dei lavori persistono nella violazione delle norme di cui alla presente legge, sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 7.500.000.